



COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

- PROVINCIA DI TREVISO -

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE, URBANA
E DI MEDIAZIONE SOCIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 29 aprile 2021

≈ **INDICE** ≈

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 3 - Provvedimenti di Polizia urbana e rurale

PARTE II - POLIZIA RURALE

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

- Art. 4 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari
- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Obblighi nella difesa fitosanitaria
- Art. 7 - RegISTRAZIONI e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari
- Art. 8 - Individuazione delle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- Art. 9 - Gestione prodotti fitosanitari
- Art. 10 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- Art. 11 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- Art. 12 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata
- Art. 13 - Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai Siti altamente sensibili
- Art. 14 - Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie
- Art. 15 - Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde)
- Art. 16 - Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.)
- Art. 17 - Altri obblighi di informazione
- Art. 18 - Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali
- Art. 19 - Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

TITOLO III - TUTELA DELLE ACQUE

Art. 20 - Pulizia dei corsi d'acqua

Art. 21 - Deflusso delle acque

Art. 22 - Irrigazione

Art. 23 - Distanze dei fossi e canali

Art. 24 - Prevalenza del Regolamento del Consorzio di Bonifica

TITOLO IV - TUTELA DELLA PROPRIETÀ RURALE

Art. 25 - Divieto di accesso su fondo altrui

Art. 26 - Accensione di fuochi

Art. 27 - Spigolature, rastrellature e raspollature

Art. 28 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

Art. 29 - Autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli

TITOLO V - TUTELA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI ANIMALI E INSETTI NOCIVI

Art. 30 - Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria

Art. 31 - Derattizzazione

Art. 32 - Prevenzione alla diffusione della zanzara tigre

TITOLO VI - ALLEVAMENTO E PASCOLO

Art. 33 - Animali da reddito a carattere familiare

Art. 34 - Distanze minime per gli apiari

Art. 35 - Pascolo vagante degli animali

Art. 36 - Malattie del bestiame

TITOLO VII - CONCIMAIE, SPARGIMENTO DI LIQUAMI E TRATTAMENTO DI RIFIUTI

Art. 37 - Emissione di odori molesti

Art. 38 - Conservazione, trasporto e spandimento di letame e altri effluenti di allevamento

Art. 39 - Divieto di scarico e abbandono dei rifiuti

TITOLO VIII - POLIZIA FORESTALE

Art. 40 - Rami e siepi

Art. 41 - Alberi di pregio

PARTE III - POLIZIA URBANA

TITOLO IX - TUTELA DELLE AREE PUBBLICHE E DECORO DELLE AREE PRIVATE

- Art. 42 - Aree pubbliche
- Art. 43 - Comportamenti vietati
- Art. 44 - Manutenzione e decoro degli edifici
- Art. 45 - Pulizia e manutenzione delle aree verdi
- Art. 46 - Pulizia del suolo e dell'abitato

TITOLO X - TUTELA DELLE STRADE

- Art. 47 - Manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico e ad uso privato
- Art. 48 - Opere e depositi sulle strade
- Art. 49 - Alberi e siepi lungo le strade
- Art. 50 - Aratura dei terreni e nuovi impianti lungo le strade

TITOLO XI - TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 51 - Custodia e tutela degli animali
- Art. 52 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico
- Art. 53 - Circolazione dei cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 54 - Animali abbandonati e vaganti

TITOLO XII - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 55 - Quietè pubblica
- Art. 56 - Emissioni sonore dalle abitazioni private
- Art. 57 - Emissioni sonore dei pubblici esercizi

PARTE IV - MEDIAZIONE SOCIALE

TITOLO XIII - MEDIAZIONE SOCIALE

- Art. 58 - Mediazione sociale

PARTE V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO XIV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

- Art. 59 - Sistema sanzionatorio
- Art. 60 - Sanzioni
- Art. 61 - Abrogazioni di norme
- Art. 62 - Entrata in vigore

≈ PARTE I ≈

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il Regolamento di polizia urbana, rurale e di mediazione sociale, adottato ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) disciplina, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, delle norme di legge e dello Statuto dei Comuni che lo adottano, i comportamenti e le attività dei cittadini che operano nel territorio comunale sia con riferimento alle proprietà pubbliche che a quelle private, al fine di garantire la pacifica e civile convivenza, la sicurezza e l'ordine pubblico, il decoro, la tutela dell'ambiente, delle aree urbane e delle aree agricole, promuovendo in generale una migliore qualità della vita.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione Veneto e della Provincia di Treviso vigenti in materia.

Art. 2

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia urbana, rurale e di mediazione sociale viene svolto dalla Polizia Locale, gli altri organi di Polizia Giudiziaria e le Guardie zoofile (come definite nell'art. 12 della L.R. Veneto n. 60/1993). Ciascuno, per quanto di competenza e nei limiti dei compiti attribuiti dalle rispettive norme istitutive e regolamentari, vigila sull'attuazione del presente Regolamento.

Art. 3

Provvedimenti di Polizia urbana e rurale

Quando si renda necessario tutelare la salute, la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco ha la facoltà di imporre con opportune ordinanze, particolari modalità di conduzione e limitazioni agli allevamenti del bestiame, alle colture e alla manutenzione delle siepi e di altre strutture presenti in ambito rurale; l'ordinanza del Sindaco, in caso di inadempienza, può imporre la limitazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Queste ordinanze, ove riguardino fatti specifici, devono contenere l'indicazione del cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle

inadempienze o dei fatti contestati, con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

In calce all'ordinanza sono altresì riportati l'autorità ed i tempi fissati dalla legge per la presentazione di eventuali ricorsi in merito.

≈ PARTE II ≈

POLIZIA RURALE

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 4

Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il Regolamento intercomunale si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica e ambientale.
3. I riferimenti normativi principali del presente Regolamento sono rappresentati dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento intercomunale gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
5. Le Amministrazioni comunali, ove lo ritengano necessario, possono avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 150/2012.

Art. 5

Definizioni

- 1) **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti al successivo punto 14), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani,

il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree all'interno e in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti.

Si specifica non sono considerati aree frequentate dalla popolazione ne tanto meno siti sensibili le piste ciclabili insistenti in area agricola o extraurbana. Laddove possibile si consiglia comunque di effettuare i trattamenti fitosanitari con atomizzatori a recupero.

All'interno della categoria "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" si individua la seguente sottocategoria:

2) **Siti altamente sensibili:** strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole per l'infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di I e II grado, le Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali, gli impianti sportivi.

3) **Popolazione interessata:** (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma 1)) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.

4) **Area omogenea intercomunale:** ai fini del presente Regolamento si intendono i territori comunali limitrofi, caratterizzati da uno specifico tessuto agricolo produttivo e da aspetti comuni sotto il profilo ambientale (clima, suolo, morfologia) e antropico (paesaggio, tradizioni, storia, cultura), che presentano un determinato settore produttivo agricolo quale punto di forza (es. DOC – Denominazione di Origine Controllata e DOP – Denominazione di Origine Protetta).

5) **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.

6) **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

7) **Zone di tutela assoluta:** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94) le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

8) **Zone di rispetto:** (D.Lgs n. 152 del/2006, art. 94) le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- a) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e PF;
- b) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

9) **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

10) **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

11) **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.

12) **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

13) **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).

14) **Gruppo vulnerabile:** in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3, punto 14, si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

15) **Prodotti fitosanitari:** come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- a) alla difesa di vegetali o parti di essi con lo scopo di proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;

- b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- d) controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- e) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

16) **Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali:** (D.M. n. 33 del 22.01.2018) i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al D.M. 33/2018, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 150/2012. I prodotti fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e si distinguono in:

- a) PFnPE – prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;
- b) PFnPO – prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

17) **Buona pratica fitosanitaria:** in applicazione del Reg. CE n. 1107/2009, art. 3 punto 18, si intende la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico.

18) **Utilizzatore professionale:** persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che impiega i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.

19) **Utilizzatore non professionale:** la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.

20) **Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

21) **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da

AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della Giunta Regionale.

22) **Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari**: ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF, compresi gli accessori essenziali per il suo funzionamento efficace, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di miscela (acqua e PF), e vengono definite "irroratrici". Per tali tipologie di attrezzature è previsto l'obbligo del controllo funzionale periodico. (Decreto 22 gennaio 2014, Comma A.3.3).

23) **Astanti** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.

24) **Lavoratori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario, oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.

25) **Operatori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.

Art. 6

Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 7

Registrazioni e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari deve essere registrato nell'apposito registro dei trattamenti come da normativa vigente (DL 150/2012).
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).

Art. 8

Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, sono individuate, ai sensi dell'art. 5 – Definizioni, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 5, punto 14), i Siti altamente sensibili, le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art. 5, punto 3)

Per quanto riguarda la definizione delle abitazioni, rientranti tra le casistiche delle aree frequentate dalla popolazione, si ritengono solo quelle previste negli ambiti urbani, mentre in area agricola ed extraurbana si prevede:

E' vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 15 metri dal confine della particella catastale su cui insiste l'abitazione.

Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui sopra può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri.;
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
- nella fascia dai 15 metri ai 5 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel o a carica elettrostatica in tutto l'appezzamento trattato;
- si proceda con il trattamento manuale;

nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva;

In ogni caso la distanza di trattamento non potrà mai essere inferiore a 10 metri dal fabbricato di abitazione.

Rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari (tipo aree Urbane Consolidate).

2. L'Amministrazione Comunale, individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:

- a) le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;

b) le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.

3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.

4. Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017, "*Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2*"), la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

Art. 9

Gestione prodotti fitosanitari

Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari si dovrà fare riferimento alla normativa vigente (DL150/2012).

Art. 10

Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

2. Il presente Regolamento si applica nel rispetto degli "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" approvati dalla Regione Veneto e di tutta la normativa specifica di settore.

3. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, piste ciclabili, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

4. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

b) di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;

c) di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate;

d) privilegiare prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale e con scarsa persistenza all'olfatto.

5. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento comunale/intercomunale e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro del prodotto impiegato.

Art. 11

Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.

2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente della Amministrazione Comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:

a) recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale, ecc., e prodotti autorizzati per l'impiego in aree ed opere civili, fatte salve eventuali limitazioni d'uso previste in etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del prodotto fitosanitario;

b) in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono riportare le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. CE n. 1272/2008 (H3001, H3012, H3023, H3044, H3105, H3116, H3127, H3148; H3159, H31710, H31811, H31912, H33013, H33114, H33215, H33416, H33517, H34018; H34119, H35020, H35121, H36022, H36123, H36224, H37025, H37126, H37227, H37328). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del medesimo regolamento;

c) per i trattamenti mediante endoterapia ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che riportano le indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H302, H315, H319), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;

d) sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser o delle trappole.

3. Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.

4. Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208(29) o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.

5. È fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità, in cui vengono indicati: la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI", nome azienda, numero del patentino rilasciato per acquisto e uso dei PF, in modo da identificare immediatamente chi ha effettuato il trattamento per essere contattato dall'autorità competente al bisogno, la durata del divieto di accesso all'area trattata;

6. Nelle aree frequentate dalla popolazione, (parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani) si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.

7. Sulle alberature stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione "pericoloso per le api".

8. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del Regolamento.

9. Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori non professionali o, in subordine, i PF autorizzati per l'agricoltura biologica. A tal fine le Amministrazioni comunali favoriscono azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei PF.

10. Ad ogni modo, l'operatore che esegue i trattamenti deve sempre applicare senso civico, cercando di utilizzare i prodotti fitosanitari evitando orari e/o giorni di forte presenza o passaggio di persone.

Art. 12

Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:

a) 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:

- prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 - H310 - H330 - H340 – H350– H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che non si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40 m.
- prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.

b) 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di:

- prodotti contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n. 1272/2008: H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372.
- Nel caso di colture arboree ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene effettuata l'irrorazione tramite irroratrice a tunnel.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva(*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	X	
10 metri		X	X	X
10 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel o carica elettrostatica			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

• Nel caso di colture erbacee ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene dimostrato l'utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico"	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	
10 metri		X	X
10 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

c) 10 metri (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato. La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

Nel caso di colture arboree:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva(*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	X	
5 metri		X	X	X
5 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel o carica elettrostatica			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

Nel caso di colture erbacee:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico"	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	
5 metri		X	X
5 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

2. Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui precedente comma 1. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.

3. Si raccomanda all'Autorità locale, a seguito di valutazione della situazione specifica del proprio territorio, l'imposizione di una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 5, punto 14) e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata (come definita all'art. 5, punto 3).

4. In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:

- nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
- adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.

5. Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 1, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario è preferibile sia eseguito durante l'orario di chiusura di tali aree. In presenza di barriere architettoniche che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.

6. In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.

7. Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi all'articolo 10, comma 1., lettere a) e b).

8. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

9. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. E' fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.

Art. 13

Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai Siti altamente sensibili

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dalle Amministrazioni Comunali, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 12, comma 1. Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di altezza e porosità bassa sopra indicati si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza.

2. Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.

3. Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 1) del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.

4. In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.

5. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di apertura e di presenza dell'utenza, qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione.

In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

Art. 14

Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie

1. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:

- a) in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso;
- b) quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- c) è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.

2. Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere:

- il nome dell'azienda/ente;
- il numero di patentino rilasciato per l'acquisto e uso dei PF;
- la durata del divieto di accesso all'area trattata.

3. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

4. È fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

<p><u>ATTENZIONE</u></p> <p>COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI</p> <p>FITOSANITARI AUTORIZZATI</p>	
DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:	
N. PATENTINO RILASCIATO PER L'ACQUISTO E UTILIZZO DEI P.F.:	
DURATA DEL DIVIETO DI ACCESSO (ORE):	

Figura 1. Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle Aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

Art. 15

Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde)

- a) L'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'Ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.
- b) L'informazione deve riguardare, in particolare:
- il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
 - il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
 - l'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Art. 16

Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.)

- a) Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali in merito alle informazioni di cui al precedente articolo.
- b) Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di Siti altamente sensibili, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti al precedente art. 14 punto 2.

Art. 17

Altri obblighi di informazione

- a) Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "Misure in caso di rilascio accidentale" riportate alla Sezione 6 della SDS dei prodotti fitosanitari utilizzati.
- b) Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, ecc.).
- c) Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all'Autorità competente.
- d) L'Amministrazione Comunale pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti la cartografia di cui all'art 5 del presente Regolamento, e le misure di controllo alternative ai prodotti chimici adottate.

Art. 18

Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali

1. Fermi restando gli indirizzi generali per il corretto impiego dei PF, gli utilizzatori non professionali devono applicare le misure recate sull'etichetta del prodotto utilizzato tenendo conto almeno che:
 - a) il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere a norma e non condiviso con altri prodotti (es. alimenti, mangimi, ecc.), non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;

- b) i prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
- d) preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente;
- e) risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire; gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;

Art. 19

Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.
2. La pulizia dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione di prodotti fitosanitari è comunque preferibile venga effettuata in apposite aree che ne prevedano il recupero dell'acqua di lavaggio e successivo smaltimento secondo normativa vigente. Questo per evitare il fenomeno da inquinamento puntiforme.

TITOLO III

TUTELA DELLE ACQUE

Art. 20

Pulizia dei corsi d'acqua

È vietato rilasciare, gettare o abbandonare nei corsi di acqua pubblici e privati sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 21

Deflusso delle acque

È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione, anche temporanea, al decorso delle acque pubbliche.

I proprietari di terreni che ricevono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine (art. 913 Codice Civile).

Fatte salve le norme vigenti in materia di bonifica, sono vietati lo sradicamento delle siepi e degli alberi lungo le sponde dei corsi d'acqua, l'impianto di pali o alberi dentro gli alvei, le derivazioni abusive, le variazioni dei manufatti e la posa di tronchi e tubi lungo i corsi d'acqua.

Le tombinature sottostanti gli accessi carrai privati e le eventuali caditoie per l'acqua devono essere mantenute sgombre per assicurarne la funzionalità ed efficienza.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

I proprietari e i conduttori dei terreni debbono eseguire nei relativi fondi tutti gli interventi occorrenti ad assicurare lo smaltimento delle acque in eccesso senza arrecare danno a terzi o alle strade, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice Civile. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari e i conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza il preventivo idoneo titolo abilitativo del Comune e/o dell'Ente o Autorità competente (consorzio di Bonifica, Genio Civile o Servizio Forestale Regionale). Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni idraulico-agrarie è fatto obbligo di ricostituire nei propri fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento (principio di invarianza idraulica).

Art. 22

Irrigazione

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danno o molestia ai passanti e terzi in genere. I proprietari o i conduttori a qualunque titolo dei terreni laterali alle strade pubbliche devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tali che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. Devono inoltre realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale. Per utilizzare a scopi irrigui agricoli l'acqua dei fossati, deve essere presentata specifica domanda all'Ente competente per la relativa manutenzione e gestione.

Art. 23

Distanze dei fossi e canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza non inferiore alla profondità del fosso o del canale (art. 891 Codice Civile), fatti salvi accordi diversi tra proprietari frontisti.

Per lo scavo di fossi o canali lateralmente alle strade, fuori dai centri abitati, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, ed in ogni caso non può essere inferiore a tre metri (art. 26 DPR n. 495/1992).

Art. 24

Prevalenza del Regolamento del Consorzio di Bonifica

Nella materia disciplinata dal presente titolo dovrà essere rispettato il vigente regolamento del competente Consorzio di Bonifica per la conservazione, la gestione e la pulizia delle opere di

bonifica e loro pertinenze. Per eventuali norme in contrasto con il presente Regolamento, prevalgono le norme del competente Consorzio di Bonifica.

TITOLO IV

TUTELA DELLA PROPRIETÀ RURALE

Art. 25

Divieto di accesso su fondo altrui

È vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio o che vi sia il consenso del proprietario e/o conduttore. Le persone autorizzate all'accesso e al transito devono osservare un comportamento tale da non arrecare danno ai beni e alle colture. Il proprietario e/o conduttore di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia, o vi siano colture in atto suscettibili di danno. (art. 842 Codice Civile e art. 15 Legge 157/1992).

Art. 26

Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per incenerire materiali di produzione industriale, residui industriali, teli, sacchi, imballaggi, legacci, rifiuti di qualsiasi natura o comunque materiali che producano fumi e odori molesti. La loro bruciatura è sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato.

L'abbruciamento di residui vegetali derivanti da pulitura, potatura e sfalci, prodotti nel fondo è consentito solo a condizione che:

- a) sia effettuato nei periodi dell'anno indicati dalle vigenti normative sul contenimento dei livelli di inquinamento dell'aria;
- b) sia mantenuta una distanza minima di cento metri dalle strade pubbliche, dai luoghi pubblici, dalle abitazioni e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile. Nei casi in cui sia impossibile il rispetto delle distanze, l'abbruciamento deve essere autorizzato dal Comune;
- c) la giornata non sia ventosa;
- d) il fuoco sia costantemente sorvegliato fino al suo spegnimento.

Art. 27

Spigolature, rastrellature e raspollature

Senza il consenso del conduttore del fondo è vietato spigolare, rastrellare, raspollare e in genere raccogliere i residui delle coltivazioni. Il consenso deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo, salvo che il conduttore del fondo sia presente e possa dichiarare di essere d'accordo.

Art. 28

Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, come previsto dall'art. 896 del Codice Civile.

Art. 29

Autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli

I produttori agricoli, per la vendita al minuto dei prodotti provenienti esclusivamente dai loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti.

TITOLO V

TUTELA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI ANIMALI E INSETTI NOCIVI

Art. 30

Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria

E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualsiasi titolo, di denunciare all'Autorità Comunale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati. Qualora si rendesse necessario un trattamento con fitofarmaci da effettuarsi contemporaneamente da parte di tutti i possessori di piante, il Comune provvede ad emettere un'opportuna ordinanza sulla base di direttive dell'Unità Sanitaria Locale o di altri organi od enti competenti in materia per territorio.

Art. 31

Derattizzazione

La derattizzazione, finalizzata alla protezione di colture, prodotti agricoli, luoghi pubblici o privati, deve essere attuata in adempimento alla vigente normativa in materia e con opportuna segnalazione.

Art. 32

Prevenzione alla diffusione della zanzara tigre

Per contenere il diffondersi della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) è fatto obbligo di:

- evitare la formazione di ristagni d'acqua in barattoli, bacinelle, copertoni, ecc.. che possono trasformarsi in focolai di diffusione;
- svuotare settimanalmente in contenuto di piccoli abbeveratoi, sottovasi, innaffiatoi;
- coprire con zanzariere, teli di plastica o coperchi i contenitori di acqua inamovibili come vasche o bidoni adibiti alla raccolta d'acqua per l'irrigazione di orti e giardini;

- trattare l'acqua presente nei tombini, pozzetti di raccolta – smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, con prodotti larvicidi acquistabili presso le farmacie o altri negozi specializzati.

Le indicazioni sopraelencate sono rivolte anche ai responsabili di cantieri edili e di attività produttive, commerciali e agricole.

TITOLO VI

ALLEVAMENTO E PASCOLO

Art. 33

Animali da reddito a carattere familiare

L'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è consentito nelle sole zone agricole e deve essere comunicato dal proprietario/detentore al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale. In deroga, potrà essere consentito l'allevamento di animali da reddito a carattere familiare in aree private che insistono in zone residenziali/commerciali/direzionali, su autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

Art. 34

Distanze minime per gli apiari

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito ed a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. In tale materia si applicano le disposizioni dell'art. 896-bis Codice Civile.

Art. 35

Pascolo vagante degli animali

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) ed alla D.G.R. n. 1002/2012, attenersi a comunicare per tempo all'Unità Sanitaria Locale il percorso programmato. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso in forma scritta dal proprietario del fondo (a meno che il proprietario sia presente e possa dichiarare di essere d'accordo) da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo. All'interno del territorio comunale, i branchi di animali di qualsiasi specie devono essere condotti da un guardiano e non possono sostare nelle strade, nelle piazze o nei parchi. L'attraversamento delle pubbliche vie deve essere ridotto all'indispensabile in termini di tempo e spazio e gli eventuali imbrattamenti devono essere spazzati/rimossi immediatamente dopo l'evento che li ha generati compatibilmente con la indispensabile messa in sicurezza del branco.

Art. 36**Malattie del bestiame**

I proprietari o i detentori a qualunque titolo di animali sono obbligati a denunciare al Comune e al Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale qualunque caso di malattia infettiva e diffusa degli animali, o sospetta di esserlo, compresa tra quelle elencate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954 e successive modifiche. I proprietari o i detentori di animali colpiti da una delle malattie infettive o sospette di esserlo di cui sopra, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali morti e quelli ammalati, evitando specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi e corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda animali e ogni prodotto animale o altro materiale, in attesa delle disposizioni del responsabile del Settore dell'Assistenza Profilassi e Vigilanza Veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale per i servizi sanitari.

I proprietari o i detentori di animali infetti, o sospettati di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria. L'Autorità Sanitaria intervenuta trasmette il verbale immediatamente al Sindaco il quale emette i necessari provvedimenti nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO VII**CONCIMAIE, SPARGIMENTO DI
LIQUAMI E TRATTAMENTO DI RIFIUTI****Art. 37****Emissione di odori molesti**

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e agro-industriale, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità stabiliti dall'Ente preposto.

Art. 38**Conservazione, trasporto e spandimento di letame e altri effluenti di allevamento**

1. Per lo spurgo delle vasche biologiche e la conservazione dei reflui zootecnici devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia.
2. Il trasporto di letame e liquame deve avvenire con mezzi idonei ad evitare la dispersione del contenuto lungo il tragitto e comunque in modo da garantire l'igiene ed il decoro ambientale; è inoltre vietato scaricare nei corsi d'acqua i liquidi reflui di lavaggio di tali mezzi.

3. Le operazioni di trasporto e spandimento degli effluenti di allevamento devono avvenire in modo da limitare la durata e l'intensità degli odori molesti, rispettando comunque quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 39

Divieto di scarico e abbandono dei rifiuti

I rifiuti prodotti dalle attività agricole (sacchi e contenitori per concimi, diserbanti, antiparassitari, ecc.) devono essere riportati presso la sede dell'azienda agricola, o presso gli annessi o la residenza del conduttore del fondo, per lo stoccaggio e lo smaltimento in conformità alle norme di legge. In ogni caso si applicano le norme degli specifici regolamenti in materia di smaltimento di rifiuti. È vietato scaricare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo nei campi, nelle scarpate, lungo le strade di qualsiasi tipologia, nei boschi, presso tutti i corsi d'acqua e in tutti i luoghi non predisposti e riservati per questa funzione dall'Amministrazione Comunale sulla base della normativa vigente.

TITOLO VIII

POLIZIA FORESTALE

Art. 40

Rami e siepi

I proprietari dei fondi confinanti con aree pubbliche o con servitù di passaggio, devono mantenere le siepi ed i rami che si protendono oltre il confine di proprietà in modo da non restringere o danneggiare la strada e la relativa visibilità, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica stradale o l'efficienza della pubblica illuminazione. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo o disturbo per le aree di proprietà pubblica. Nel rispetto di quanto sopra, si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai tre metri al di sopra del marciapiede, e cinque metri se sporgono sopra la carreggiata, purché i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti. Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di proprietà, si applicano le disposizioni dell'art. 892 del Codice Civile. Per la formazione di nuovi impianti arborei o di siepi dovranno essere utilizzate preferibilmente essenze locali. I proprietari dei fondi confinanti con altre proprietà private devono mantenere le siepi poste a confine in modo tale che i rami e le radici non protendano verso l'altrui proprietà e provvedere alla periodica potatura nel rispetto di quanto disposto dall'art. 896 del Codice Civile.

Art. 41

Alberi di pregio

Per alberi di pregio si intendono gli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale, come stabilito dalla L.R. n. 20/2002, art 2. È fatto divieto di taglio di alberi di pregio, salvo autorizzazione comunale e/o di altri Enti competenti per motivi di sicurezza pubblica.

≈ PARTE III ≈

POLIZIA URBANA

TITOLO IX

TUTELA DELLE AREE PUBBLICHE E DECORO DELLE AREE PRIVATE

Art. 42

Aree pubbliche

Sono definite aree pubbliche tutte le superfici di proprietà comunale e non, liberamente fruibili da parte di tutti i cittadini.

Art. 43

Comportamenti vietati

Nelle aree di cui al precedente art. 42 sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) manomettere o danneggiare le attrezzature o gli impianti su di esse o sotto di esse installati;
- b) rimuovere, spostare, danneggiare, insudiciare, imbrattare o fare un uso improprio di sedili, panchine, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, monumenti o targhe commemorative, dissuasori di traffico e sosta, cassonetti e contenitori dei rifiuti e altri elementi di arredo urbano di proprietà pubblica o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- c) imbrattare con disegni o scritte le facciate degli edifici pubblici e privati;
- d) collocare, affiggere o appendere manifesti, o qualsiasi altro oggetto, in particolare sui supporti e sui cartelli della segnaletica stradale o in loro prossimità, salvo diversa autorizzazione;
- e) calpestare le aiuole, danneggiare alberi e siepi;
- f) lasciar cadere letame, terra, sabbia, fango o altri detriti senza che si provveda allo sgombero immediato del materiale e alla pulizia dell'area interessata (art. 15 D.Lgs. n. 285/1992);
- g) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- h) lavare i veicoli, salvo che si trattino di aree autorizzate;
- i) servirsi delle fontanelle pubbliche per scopi diversi dal momentaneo dissetarsi o rinfrescarsi.
- j) compiere atti o esporre oggetti in vista del pubblico, anche da abitazioni private, contrari al pubblico decoro, alla pubblica decenza o all'igiene o che possano creare molestia, disturbo, raccapriccio o incomodo alle persone;
- k) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune, nonché sputare o gettare mozziconi di sigaro o sigaretta o altre tipologie di rifiuti a terra;

- l) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio. L'utilizzo di animali o la presenza di minori allo scopo di suscitare l'altrui pietà, comporta un aggravio della sanzione;
- m) effettuare l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada, salvo autorizzazione;
- n) bivaccare o comunque compiere atti contrari alla pulizia, al decoro e alla natura dei luoghi;
- o) arrestare la marcia del veicolo al fine di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento o intrattenersi con soggetti che esercitano attività di meretricio;
- p) rovistare o prelevare qualsiasi oggetto dai contenitori di raccolta dei rifiuti o dai contenitori di raccolta predisposti dalle associazioni umanitarie;
- q) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- r) procurare in qualsiasi modo stillicidio di liquidi dalla propria abitazione sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- s) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo, o insudiciamento;
- t) sostare con motore acceso o parcheggiare, se non ad una distanza minima di due metri, a ridosso dei muri delle altrui abitazioni, in particolare se vi siano delle finestre sovrastanti, salvo che si tratti di appositi spazi adibiti a parcheggio;
- u) apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni poste a confine che per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini in particolare per i minori;
- v) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività delle strutture pubbliche;

Art. 44

Manutenzione e decoro degli edifici

I proprietari, i locatari, i concessionari e gli utilizzatori in genere di edifici, per quanto di rispettiva competenza e nei limiti delle leggi in materia, devono provvedere:

- a) alla manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché provvedere alla manutenzione e alla conservazione delle coperture, dei cornicioni, degli intonaci, dei rivestimenti, del colore dell'edificio, al fine di garantire la sicurezza strutturale ed il decoro dell'immobile;
- b) alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
- c) alla pulizia e spurgo periodici di fosse biologiche, latrine e pozzi neri;
- d) adottare tutte le misure necessarie ad impedire a terzi non autorizzati l'accesso agli immobili inutilizzati.

Art. 45

Pulizia e manutenzione delle aree verdi

I proprietari, i conduttori e gli utilizzatori in genere di terreni, giardini e aree verdi ubicati all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio dell'erba e la raccolta di ramaglie, evitando accumuli di materiali e rifiuti di qualsiasi tipo. Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Se a seguito di apposita ordinanza del Sindaco dette pulizie e/o manutenzioni non vengono eseguite dal proprietario entro 15 giorni dalla notifica, il Sindaco può commissionare l'intervento a terzi, ivi compreso personale comunale, addebitando al proprietario le spese e applicando le relative sanzioni. Il loro mancato pagamento comporta la riscossione coattiva tramite ruolo che sarà predisposto dall'ufficio di Polizia Locale.

Il Comune può affidare a persone fisiche (anche in forma associata) o giuridiche volontarie, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di aree destinate a verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegate, nonché la realizzazione di interventi di arredo urbano e di strutture finalizzate al loro utilizzo.

Nei casi di sponsorizzazione, è consentita allo sponsor l'installazione nell'area verde di una o più targhe informative indicanti il nome e il logo del soggetto esecutore delle opere. Tipologia, quantità e permanenza di tali targhe, sono concordate tra Comune e sponsor.

L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni predisposte dall'Ufficio Tecnico del Comune e sottoscritte dalle parti.

Art. 46

Pulizia del suolo e dell'abitato

È fatto obbligo:

- a) di esporre, in maniera ordinata, i contenitori/sacchetti di rifiuti destinati alla raccolta differenziata porta a porta la sera prima del giorno di raccolta e di ritirarli al più presto dopo lo svuotamento, entro il giorno stesso, per ridurre l'intralcio alla circolazione e garantire il decoro urbano (Regolamento SAVNO);
- b) di conferire nei cestini urbani esclusivamente rifiuti "da passeggio" come carte di caramelle, pacchetti di sigarette, coppette e cucchiaini del gelato, bottigliette, ecc. Il conferimento di rifiuti domestici è sanzionato come abbandono di rifiuti;
- c) a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dall'inizio dell'occupazione stessa;
- d) a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di area pubblica sulla quale l'esercizio prospetta o dalla quale si accede:

e) ai titolari di bar, ristoranti e simili pubblici esercizi, di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche, delle aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, limitrofe alla loro attività e delle aree occupate dal medesimo esercizio, avendo cura in particolare di raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati dagli avventori;

f) ai proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

TITOLO X

TUTELA DELLE STRADE

Art. 47

Manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico e ad uso privato

Le strade vicinali ad uso pubblico e privato devono essere mantenute, con il concorso dei soggetti individuati per legge, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, nel caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenerli spurgati.

Art. 48

Opere e depositi sulle strade

Senza autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, è vietato fare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade provinciali, comunali e vicinali, ivi compresi gli accessori e pertinenze.

Art. 49

Alberi e siepi lungo le strade

I proprietari sono obbligati a tenere regolarmente potati gli alberi e le siepi lungo le strade, secondo le disposizioni di polizia forestale di cui al precedente art. 40.

All'esterno dei centri abitati le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni (tenendo conto della banchina, dell'eventuale fosso e delle scarpate a monte e a valle), sono quelle fissate dall'art. 26, commi 7 e 8, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992), fermo restando le diverse disposizioni dettate dai piani urbanistici e di traffico.

Art. 50

Aratura dei terreni e nuovi impianti lungo le strade

I frontisti confinanti con le strade non possono arare, eseguire trattamenti o quant'altro nei fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il fondo una adeguata capezzagna per compiere le necessarie manovre con le macchine agricole senza danneggiare la sede stradale, i marciapiedi, le

rive o i fossi. La distanza delle arature dei terreni dalle strade laterali non può comunque essere inferiore a tre metri per le strade asfaltate o ad uso pubblico. L'impianto di vigneti o altro tipo di colture deve avere una distanza non inferiore a cinque metri dal ciglio stradale o comunque tale da impedire che qualsiasi tipo di lavorazione o trattamento vada ad interferire con la sede stradale.

TITOLO XI

TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 51

Custodia e tutela degli animali

I proprietari e/o possessori di animali devono:

- a) averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali. Devono mantenerli in buone condizioni igienico-sanitarie e, se feriti o malati, devono farli curare da un veterinario;
- b) adottare le opportune precauzioni nella loro custodia per impedirne la fuga ed evitare pericoli per le persone, cose e per l'animale stesso;
- c) adottare misure adeguate per ridurre al minimo odori, rumori, la presenza di insetti ed altri elementi di disturbo al vicinato. I ricoveri e i recinti degli animali vanno sistemati il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà;
- d) impedire che questi arrechino disturbo alla quiete pubblica e a quella dei vicini, in particolare nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano. Gli Enti preposti possono, dopo debito accertamento e con specifica ordinanza, ordinare l'allontanamento degli animali che creano disturbo o molestie al vicinato o pericolo per l'incolumità pubblica. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso una struttura idonea, con spese a carico del proprietario;
- e) uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria Locale per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive e la loro identificazione.

Art. 52

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

Gli accompagnatori di animali devono:

- a) adoperarsi affinché questi non compromettano in alcun modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica;
- b) raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico o comunque su qualsiasi spazio aperto al pubblico e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e sui veicoli in sosta. Sono esentati da questo obbligo solo i conduttori di cani-guida;

c) essere muniti di sacchetti di plastica, guanti o paletta, od altra attrezzatura idonea allo scopo di cui al punto b). Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 53

Circolazione dei cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani devono essere debitamente identificati con microchip. I proprietari e/o possessori di cani, quando li conducono al guinzaglio per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola da far indossare all'animale all'esigenza. È in ogni caso ed inderogabilmente fatto obbligo di assicurare che i cani non siano liberi di accedere a fondi privati o ad aree pubbliche senza adeguata sorveglianza.

Art. 54

Animali abbandonati e vaganti

È vietato l'abbandono di animali. Chi li abbandona, qualora identificato, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 672 del Codice Penale e delle altre disposizioni di legge in materia, è comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute per la cattura, la nutrizione e la custodia degli animali stessi o l'eventuale spesa per la rimozione del loro cadavere. Il proprietario ha l'obbligo di denunciare lo smarrimento o la fuga di animali. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale per il tramite del personale addetto e/o convenzionato.

TITOLO XII

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 55

Quiete pubblica

In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti ed esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, alla viabilità, al riposo o alle occupazioni altrui (in particolare è vietata l'accensione di polveri o liquidi infiammabili, fuochi, mortaretti, petardi e simili).

2. Nei locali e negli spazi gestiti dal Comune, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare le disposizioni stabilite per accedere e frequentare detti luoghi.

Art. 56

Emissioni sonore dalle abitazioni private

Nelle abitazioni, le sorgenti sonore (strumenti musicali, apparecchi radio, televisori e simili, nonché elettrodomestici e macchinari vari) non devono arrecare disturbo al vicinato; in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00 del giorno seguente. Tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 15 .00 nel periodo 1° maggio - 30 settembre.

Art. 57

Emissioni sonore dei pubblici esercizi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, i locali pubblici, i circoli privati e le manifestazioni all'aperto di qualsiasi genere possono immettere suoni nell'ambiente esterno unicamente dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00. Nel periodo 01 maggio - 30 settembre il limite serale è prorogato alle ore 24:00.
2. Nell'esercizio delle attività di cui sopra è comunque vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato; a tal proposito il gestore del locale risponde degli schiamazzi e delle grida degli avventori, se non prova di aver tentato di impedirli.

≈ PARTE IV ≈

MEDIAZIONE SOCIALE

TITOLO XIII

MEDIAZIONE SOCIALE

Art. 58

Mediazione sociale

Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini uno specifico servizio svolto da personale appositamente nominato dal Sindaco o dagli appartenenti alle forze di Polizia Locale. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata. Gli addetti al servizio suddetto possono convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto per cercare di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro e gli impegni presi dalle parti al fine di risolvere il conflitto.

≈ PARTE V ≈

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO XIV

SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 59

Sistema sanzionatorio

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione della sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il Responsabile di Servizio, nominato dal Sindaco con apposito provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, è competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 689/1981 come indicato all'art.107 della medesima legge.

Competenti ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento, sono in via prioritaria, la Polizia Locale e tutti gli altri soggetti che rivestono la qualità di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria o personale incaricato dal Sindaco.

Il Sindaco può attribuire le funzioni di accertamento delle violazioni del presente regolamento, mediante convenzione o altro provvedimento idoneo, a personale all'uopo individuato quali dipendenti di società, aziende partecipate dal Comune o associazioni.

Art. 60

Sanzioni

Per le violazioni previste dal presente regolamento comunale si applicano le procedure di cui alla legge n. 689/1981 e la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 consistenti nel pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni è determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 689/1981.

Per le sanzioni accessorie reali del sequestro e della confisca si applicano le disposizioni di cui agli art. 13, 19 e 20 della legge 689/1981.

Per le violazioni alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente – previo sequestro amministrativo all'atto dell'accertamento della violazione – l'Autorità competente può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. Si rimanda per l'applicazione della procedura all'art. 20 della Legge 689/1981.

Art. 61

Abrogazioni di norme

Sono abrogati i regolamenti o provvedimenti deliberativi per le parti in cui sono state disciplinate le materie oggetto del presente regolamento.

Art. 62

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dello Statuto Comunale.